

Massima numero 20 del 04 settembre 2019

Procedimento sanzionatorio avviato ex art. 54 bis co. 6 primo periodo del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti di (omissis) per l'adozione di misure ritorsive nei confronti del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'art 54 bis co. 1 d.lgs. 165/2001.

Riferimenti normativi: art. 54 bis, comma 1 e comma 6, primo periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1 della l. 30 novembre 2017, n. 179.

Parole chiave: whistleblower –intento ritorsivo–pretestuosità–presunzioni–art. 54 bis d.lgs. 165/2001

L'intento ritorsivo dell'autore della misura può dirsi esistente quando è possibile affermare che la ragione ultima e principale che ha condotto all'adozione del provvedimento nei confronti del whistleblower sia la volontà di "punirlo" per aver segnalato. È, quindi, essenziale che vi sia una precedente segnalazione/denuncia di illeciti da parte del dipendente destinatario della misura, giacché è in relazione a tale segnalazione/denuncia che va valutato l'intento ritorsivo. Quest'ultimo può desumersi anche dall'infondatezza o dalla pretestuosità delle motivazioni poste a fondamento dell'adozione della misura nonché tramite il ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti.